

CIG. 8974116ACA
CUP: C61B17001330008
CODICE AUSA: 0000227327

Elaborato “NORME DI GARA”

Gara AOU_Cicogna: *Appalto integrato del servizio di progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione nonché per l'esecuzione dei Lavori relativi al programma degli interventi di Edilizia Sanitaria ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/88 - III Fase, I Stralcio – Nuova Unità terapia Intensiva e Centro Ipertensione (U.T.I.C.) “La Cicogna”*

La presente procedura è visualizzabile sul sito www.acquistinretepa.it, inserendo i seguenti filtri di ricerca: in alto, alla voce "Vendi", selezionare nel menù a tendina la voce "Altri Bandi", successivamente nel menù a destra mettere la spunta alla casella "Lavori" che si trova nella sezione "Area Merceologica".

La presente procedura viene espletata ai sensi degli articoli 40 e 58 del D.lgs. 50/2016, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica in modalità ASP, di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestita da Consip s.p.a., con la quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

L'Università Federico II di Napoli (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Di seguito vengono illustrate le regole utili ai concorrenti ai fini dell'utilizzo della piattaforma per la partecipazione alla presente gara.

Il Sistema

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla **dimensione massima di 13 MB** per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

Gestore del sistema

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è l'Università Federico II di Napoli, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola

la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

Registrazione

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione) e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

Regole di condotta per l'utilizzazione del sistema

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Comunicazioni

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "Area comunicazioni" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Il presente Elaborato, di cui costituiscono parte integrante gli allegati Modelli **DGUE** (Documento Unico Europeo/DGUE di cui all'art. 85 del D.Lgs 50/2016, redatto in osservanza delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Circolare del 18 luglio 2016, n. 3, G.U. n. 174 del 27.07.2016, nonché del Modello di formulario per il DGUE, pubblicato in pari data sulla GURI, serie generale n. 170), **B1, B2, P1, P2, P3** ha lo scopo di illustrare al meglio i contenuti del Bando di gara e di fornire maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione alla gara, sui requisiti di partecipazione e sulla formulazione dell'offerta, precisando altresì le ipotesi di esclusione.

L'appalto è regolato dal D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii., dal D.P.R. 207 del 2010 e ss.mm.ii., dalle disposizioni del D.M. 145 del 2000 (*Capitolato Generale*), dal Capitolato Speciale d'appalto, dalle *"Indicazioni del Responsabile del Procedimento"* nonché dalle prescrizioni del Bando e del presente elaborato *"Norme di gara"* che, in caso di contrasto, prevalgono su quanto indicato nel Capitolato Speciale.

L'appalto è altresì regolato dalle disposizioni di cui alla L. 136/10 e succ. mod. sulla *"Tracciabilità dei flussi finanziari"* e, per le parti non in contrasto con la citata legge:

) dalle **disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura**, al quale la Stazione Appaltante AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ha aderito, le cui clausole - con le precisazioni formulate da questa Amministrazione e riportate *infra* - dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto;

) dalla **Legge n. 190 del 6/11/2012 e ss.mm.ii.** sulla Prevenzione e Repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A;

) dal **Piano Triennale di prevenzione della Corruzione** dell'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;

) dai **Codici di Comportamento** Nazionale e dell'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II;

) **dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007**, recante *"Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture della Campania"*. La procedura è indetta con delibera di indizione gara n. 1107 del 20/12/2021 (delibera a contrarre) ed avverrà mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59, comma 1 *bis*, e 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, comma 3 lett. b) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il luogo di svolgimento dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è: Napoli.

Progetto definitivo validato in data 24/12/2020 giusto prot. 683 dell'UOC Gestione Patrimonio Edile e Impiantistico dell'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

L'intervento è finanziato con fondi del di cui al programma degli interventi di Edilizia Sanitaria ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/88 - III Fase, I Stralcio.

L'appalto non è stato suddiviso in Lotti per le ragioni esposte dal Responsabile del Procedimento nel proprio documento *"L'Appalto è composto da un solo lotto e trova copertura finanziaria a valere sui fondi dell'art. 20 della Legge 67/88 - III Fase, I Stralcio. Trattandosi della sopraelevazione di un edificio costituente strutturalmente, architettonicamente ed impiantisticamente un unico organismo edilizio, la scelta di affidare l'esecuzione dei lavori di che trattasi ad un unico operatore economico risulta compiuta dalla stazione appaltante per assicurare la necessaria omogeneità dell'intervento. Per questo motivo l'appalto non è suddiviso in lotti."*

ART. 1) Punto 7 del Bando di Gara (Oggetto, quantitativo o entità totale dell'appalto).

La procedura scelta per la selezione del contraente è la **procedura aperta** ai sensi degli artt. 59, comma 1 bis, e 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Il presente appalto è a misura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2, comma 3 lett. b) e comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

L'importo dell'appalto ammonta ad **€ 11.337.740,57** oltre I.V.A., come di seguito meglio specificato:

Lavori a corpo ed a misura.

PGC: importo globale per l'esecuzione dei lavori e dei servizi di progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione: **€ 11.337.740,57** per opere a corpo ed a misura incluso oneri sicurezza;

di cui:

- A. PRC: importo per l'esecuzione dei lavori a corpo soggetti a ribasso: **€ 10.007.926,14**;
- B. PRM: importo per l'esecuzione dei lavori a misura soggetti a ribasso: **€ 796.785,22**;
- C. PSI: oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: **€ 278.332,23**;
- D. PRP: importo per servizi di progettazione soggetti a ribasso: **€ 254.696,98**;

il tutto oltre IVA come per legge.

Si specifica che negli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono inclusi: Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso e Oneri per la sicurezza COVID - 19 non soggetti a ribasso.

In aggiunta a tale importo è previsto un plafond **massimo** di € 313.491,18 per lavori in economia, incluso la piantumazione di nuove essenze arboree, che saranno disposti dal RUP, ove necessario, **e comunque solo in caso di disponibilità nel quadro economico post gara**. La contabilizzazione in economia avverrà con i prezzi dell'elaborato EP-Elenco Prezzi, ribassati del ribasso offerto RPU.

I servizi di ingegneria ed architettura consistono nella progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Cedono a carico del progettista i rapporti con gli Enti deputati a rilasciare permessi e nulla osta.

Non sono ammesse, pena l'esclusione automatica, offerte pari o in aumento anche se integrate da lavorazioni offerte dal concorrente in incremento.

L'offerta complessiva dovrà comunque essere soggetta a ribasso.

Si precisa che la Stazione Appaltante farà fronte al pagamento di eventuali oneri per gli smaltimenti, come stabilito dalla Delibera n° 508 del 04.10.2011 della Giunta Regionale della Campania a valere sulla voce degli imprevisti del quadro economico di progetto definitivo.

Si precisa che l'importo dei lavori a corpo ed a misura a base di gara è stato computato sulla base dei prezzi del prezzario regionale della Regione Campania, integrati da nuovi prezzi supportati da analisi prezzo ove mancanti nei prezzari ufficiali.

Il termine a base di gara per l'esecuzione dei lavori è fissato in **637 giorni naturali e consecutivi**, a decorrere dal verbale di consegna dei lavori ed è soggetto a ribasso d'asta. Il termine per l'esecuzione dei servizi professionali di progettazione esecutiva, e coordinatore per la sicurezza in progettazione è fissato in **90 giorni naturali e consecutivi** e NON è soggetto a ribasso d'asta.

In considerazione del fatto che i lavori di cui oggetto devono essere conclusi e collaudati nel più breve tempo possibile, ciò per ridurre al minimo il disagio dovuto alla presenza di un cantiere in ambiente ospedaliero, è interesse dell'AOU (Stazione Appaltante) che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto. Pertanto, si prevede che all'esecutore sarà riconosciuto un **premio di accelerazione** per l'ultimazione in anticipo rispetto alla data prevista. Per ogni giorno di anticipo, rispetto alla data di ultimazione, sarà riconosciuto un premio pari a € 3.483,23 sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

L'ammontare massimo del premio di accelerazione riconoscibile all'appaltatore è pari a **€ 332.491,31** corrispondente a novanta giorni di anticipazione sul termine previsto.

In ogni caso:

- il premio di accelerazione da riconoscere per ogni giorno di anticipo rispetto alla data di ultimazione dei lavori comunque non potrà eccedere l'1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale;
- resta fermo che se l'offerta tempo dell'aggiudicatario con data di ultimazione lavori anticipata rispetto a quella a base di gara, la data da cui decorrerà il calcolo del premio di accelerazione sarà quella anticipata offerta dall'aggiudicatario.

Art. 106, comma 1 lettera a)

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106, comma 2, D.lgs. 50/2016, in considerazione della particolare complessità del bene oggetto d'intervento (immobile ospedaliero sospeso realizzato su di un edificio già esistente ed in funzione), l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. a) del Dlgs 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con il comma 12 del medesimo articolo, di autorizzare, con successivo atto, modifiche contrattuali relative a lavori complementari e/o aggiuntivi negli stessi spazi o in spazi ad essi funzionali, nonché varianti finalizzate a soddisfare specifiche esigenze che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e che siano legate alla specificità dell'opera da realizzare; tale opzione sarà riportata nel contratto d'appalto e le modifiche e varianti saranno consentite alle seguenti condizioni (da intendersi cumulative):

1. laddove comportino l'esecuzione di lavori della medesima natura di quelli a base di gara;
2. per importi fino al limite del 20% dell'ammontare complessivo dell'appalto;
3. per miglioramenti funzionali, impiantistici, tecnologici o complementari all'opera principale.

Ai fini del calcolo dell'importo delle modifiche contrattuali e/o varianti si terrà conto dei prezzi di contratto ed in alternativa, ove non presenti, si terrà conto del prezzario regionale vigente al momento dell'offerta, sui quali sarà applicato il ribasso offerto (RPU); in ogni caso, non saranno consentite modifiche e/o varianti che dovessero avere l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

L'appalto per la componente lavori risulta suddiviso nelle seguenti categorie SOA:

LAVORAZIONI:

CATEGORIA (descrizione)	CATEG. (Codice)	IMPORTO (Euro)	% SUL TOTALE	LIVELLO CLASSIF.
1) Edifici civili ed industriali	OG 1 (prevalente)	4.487.184,19	40,49%	V
2) Componenti strutturali in acciaio	OS 18 – A	3.434.630,70	30,99%	IV bis
3) Opere strutturali speciali	OS 21	796.785,22	7,19%	III
4) Impianti idrici	OS 3	222.245,07	2,01%	I
5) Impianti elettromeccanici trasportatori	OS 4	218.847,86	1,97%	I
6) Impianti termici	OS 28	1.096.536,27	9,89%	III bis
7) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	OS 30	548.482,05	4,95%	III

In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 3 co. 2 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, è ammessa l'equipollenza delle categorie OS3, OS28 ed OS30 con la categoria OG11 per la classifica corrispondente a quella richiesta.

Si precisa inoltre che:

CATEGORIA (descrizione)	CATEG. (Codice)	Subappaltabile %	Avvalimento
1) Edifici civili ed industriali	OG 1 (prevalente)	40%	SI
2) Componenti strutturali in acciaio	OS 18 – A	100%	NO
3) Opere strutturali speciali	OS 21	100%	NO
4) Impianti idrici	OS 3	100%	SI
5) Impianti elettromeccanici trasportatori	OS 4	100%	NO
6) Impianti termici	OS 28	100%	SI
7) Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	OS 30	100%	NO

Ai fini della partecipazione si precisa quanto segue:

- a. per le lavorazioni specialistiche OS3, OS28 ed OS30, sono ammesse alla gara le imprese qualificate nella categoria generale OG11 per la classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specialistiche che si intende assumere;
- b. le categorie di cui all'art. 2 co. 1 del Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 non possono essere oggetto di ricorso all'avvalimento, ai sensi dell'art.89 co. 11 del Codice;
- c. in merito alla categoria prevalente si precisa quanto segue:
 1. non è ammesso il subappalto qualificante, in ossequio all'art. 92 co. 1 del DPR 207/2010 e al principio di cui all'art. 105 co. 2 per il quale *“non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”*;
 2. in applicazione al disposto normativo richiamato al precedente punto 1. le prestazioni e le lavorazioni rientranti nella prevalente devono essere eseguite a cura dell'aggiudicatario e, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, possono essere subappaltate in fase esecutiva nel limite massimo del 40%;
- d. In caso di ricorso al subappalto qualificante necessario di cui ai precedenti punti per entrambe le categorie OS18-A, OS21 ed OS4, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, ai sensi dell'art. 92 co. 1 del DPR 207/2010.

Si precisa che **l'importo massimo pagabile all'aggiudicatario (rilevante ai fini della determinazione dell'importo complessivo dell'appalto massimo pagabile ai sensi dell'art. 35 comma 4) è pari a € 14.363.969,19** derivante dalla somma dei lavori a corpo, dei lavori a misura soggetti a ribasso, oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oneri di smaltimento non soggetti a ribasso, importo per il servizio professionale di progettazione esecutiva e coordinatore per la sicurezza in progettazione soggetto a ribasso, importo per il plafond per lavori in economia (incluso nuove essenze arboree), importo relativo ad eventuale applicazione della clausola di cui all'articolo

106 co. 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016, in combinato disposto con il comma 12 del medesimo articolo e importo massimo premio di accelerazione.

In materia di qualificazione per l'esecuzione dei lavori oggetto di appalto e attestazioni delle SOA, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla parte II, titolo III, del D.P.R. n. 207/2010 (artt. 60 e ss.).

ART. 2) Punti 11 del Bando di Gara (Condizioni di partecipazione).

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, di cui all'art. 45, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Non possono concorrere all'affidamento dell'appalto, né assumere il ruolo di Progettisti "Associati" o "Indicati", i soggetti che si trovano in una delle situazioni di cui all'art. 24 comma 7 D.lgs. 50/2016. È tuttavia consentito, ai soggetti suddetti, al fine di superare la presunzione di incompatibilità di cui alla disposizione citata, dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. La verifica dell'adeguatezza della dimostrazione fornita è rimessa a una valutazione discrezionale della Stazione Appaltante.

I suddetti operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti, come indicati nel Bando di Gara:

A. PER I LAVORI:

A.1) Requisiti di ordine generale:

inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

A.2) Requisiti di idoneità professionale:

iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza: per documentazione a comprova dell'iscrizione, da inserire nella documentazione di gara, vedi *infra* articolo 4 punto A8)

A.3) Requisiti economico - finanziari e tecnici di partecipazione:

qualificazione SOA nelle categorie e per le classifiche adeguate ai lavori oggetto dell'appalto: **categorie: OG1 Classifica V (prevalente)s, OS18-1 Classifica IV bis, OS21 Classifica III, OS3 Classifica I, OS4 Classifica I, OS28 Classifica III bis e OS30 Classifica III.**

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 92 comma 1 del D.P.R. 207/2010

B. PER I SERVIZI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE:

B.1) un fatturato globale per servizi di ingegneria ed architettura cui al D.Lgs. n. 50/2016 (come modificato ed integrato dal D.Lgs.56/2017 e dalla Legge 120 del 11/09/2020), espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari almeno a **254.696,98 euro** (requisito economico finanziario).

B.2) (requisito tecnico) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria ed architettura cui al D.Lgs. n. 50/2016 (come modificato ed integrato dal D.Lgs.56/2017 e dalla Legge 120 del 11/09/2020) relativi a lavori appartenenti alla categoria d'opera e grado di complessità come sopra riportate, per un importo globale pari almeno ad una volta l'importo dei lavori per ciascuna categoria, pari a:

Tavola Z1 (del D.M. 31 ottobre 2013 n.143 così come sostituito dal D.M. 17 giugno 2016) Categoria d'opera e grado di complessità.

CATEGORIA D'OPERA	Grado di Complessità	Importo	Corrispondenza con L. 143/39
Edilizia	E.10 g.c. = 1,20 (categoria prevalente)	4.487.184,19 euro	Ic - Id
Strutture	S.04 g.c. = 0,90	4.231.415,92 euro	Ig - IX/b - IX/c

Impianti	IA.01 g.c. = 0,75	222.245,07 euro	IIIa
	IA.02 g.c. = 0,85	1.096.536,27 euro	IIIb
	IA.03 g.c. = 1,15	767.329,91 euro	IIIc - IVc

NOTA: Ai sensi dell'art. 8 del Decreto 31 ottobre 2013, n.143, così come sostituito dal D.M. 17 giugno 2016, si precisa che per la categoria d'opera "EDILIZIA" e per la categoria d'opera "STRUTTURE" gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore.

B.3) (requisito tecnico) avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di DUE servizi di ingegneria ed architettura cui al D.Lgs. n. 50/2016 (come modificato ed integrato dal D.Lgs.56/2017 e dalla Legge 120 del 11/09/2020) relativi ai lavori appartenenti alla categoria d'opera e grado di complessità, la cui somma dei due servizi sia per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,50 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, come di seguito riportato:

Tavola Z1 (del D.M. 31 ottobre 2013 n.143 così come sostituito dal D.M. 17 giugno 2016) Categoria d'opera e grado di complessità

CATEGORIA D'OPERA	Grado di Complessità	Importo	Corrispondenza con L. 143/39
Edilizia	E.10 g.c. = 1,20 (categoria prevalente)	2.243.592,10 euro	Ic - Id
Strutture	S.04 g.c. = 0,90	2.115.707,96 euro	Ig - IX/b - IX/c
Impianti	IA.01 g.c. = 0,75	111.122,54 euro	IIIa
	IA.02 g.c. = 0,85	548.268,14 euro	IIIb
	IA.03 g.c. = 1,15	383.664,96 euro	IIIc - IVc

NOTA: Ai sensi dell'art. 8 del Decreto 31 ottobre 2013, n.143, così come sostituito dal D.M. 17 giugno 2016, si precisa che per la categoria d'opera "EDILIZIA" e per la categoria d'opera "STRUTTURE" gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore.

B.4) (requisito tecnico) Per i soggetti organizzati in forma societaria: aver utilizzato, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, un numero medio annuo di personale tecnico, (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partite IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), pari almeno a 3 unità corrispondenti ad una volta e mezzo le unità stimate per l'esecuzione del servizio professionale fissate in numero di due unità.

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità minime di tecnici, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i

rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE), pari almeno a 3 unità corrispondenti ad una volta e mezzo le unità stimate per l'esecuzione del servizio professionale fissate in numero di due unità

Si precisa che i servizi di ingegneria e architettura, di cui al sopra, valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati, nel decennio o nel quinquennio richiesto, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

Al fine della dimostrazione dei Requisiti di Partecipazione di cui ai punti b.2 e b.3 è possibile utilizzare quale servizio di ingegneria e architettura la progettazione definitiva redatta in sede di procedura di gara per l'affidamento dell'appalto di cui all'art. 53 comma 2 lett. c) del D.lgs 163/06, seppure l'offerta non sia risultata aggiudicataria, purché il concorrente sia risultato ammesso alla successiva fase di gara di apertura delle offerte economiche.

Per quanto riguarda le unità facenti parte dell'organico medio annuo, punto b4), si chiarisce che lo stesso sarà determinato dalla somma del personale impiegato negli anni considerati (tre anni) diviso il numero degli anni (tre). Il numero del personale medio finale ottenuto da tale divisione va troncato alla prima cifra decimale senza arrotondamenti. In dettaglio il calcolo deve essere effettuato con una sola cifra decimale con conseguente troncamento delle ulteriori cifre decimali (esempio: 1,29 si intenderà 1,2). Qualora il concorrente non indichi la cifra decimale quelle mancanti saranno considerate pari a zero (esempio: 1 si intenderà 1,0).

Si precisa che il calcolo sarà verificato esclusivamente rispetto ai periodi di effettivo utilizzo valutato in giorni naturali e consecutivi conteggiando i periodi intercorrenti tra le date di inizio e di fine del rapporto di lavoro, indipendentemente dal tempo di utilizzo giornaliero, ciò al fine di uniformare le diverse tipologie contrattuali esistenti e succedutesi nel tempo. Saranno considerate “singola unità lavorativa”, indipendente dal tempo di utilizzo giornaliero, da moltiplicare per il numero di giorni naturali e consecutivi intercorrenti tra le date di inizio e di fine del rapporto di lavoro le unità elencate al precedente punto B.4.

B.5) abilitazione all'esercizio della professione previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza, ovvero per le società iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza (**requisito di idoneità professionale**).

B.6) iscrizione al relativo albo professionale previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza (**requisito di idoneità professionale**).

B.7) possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività di Coordinatore per la sicurezza in progettazione in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (**requisito di idoneità professionale**).

B.8) possesso dell'abilitazione a svolgere l'attività di progettista degli impianti antincendio ai sensi del D.lgs. 139/2006, ex legge 818/84 (**requisito di idoneità professionale**).

B.9) inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (**requisito di ordine generale**).

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti dall'impresa singola per intero, dagli altri concorrenti come segue:

PER I LAVORI:

- **ATI orizzontali e Consorzi ordinari ex art. 2602 c.c. (anche in forma di società consortile) ai sensi dell'art. 45, co. 2, lettere d) ed e) del D.lgs. 50 del 2016:**

J **i requisiti di cui ai punti A.1 e A.2)** devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI e, in caso di Consorzio, dal Consorzio stesso, oltre che da tutte le imprese consorziate/consorziande che partecipano alla procedura, dal GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

J **i requisiti di cui al punto A.3)** devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla/e mandante/i o dalla/e altra/e impresa/e consorziata/e, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. La mandataria in ogni caso assume requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

- ATI verticali pure ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 50 del 2016:

J **i requisiti di cui ai punti A.1 e A.2)** devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI;

J **relativamente al requisito di cui al punto A.3)** la mandataria deve possedere la qualificazione SOA con riferimento alla categoria prevalente, le mandanti devono possedere i requisiti riferiti alla categoria scorporabile assunta;

- ATI miste ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. d) del D.Lgs. 50 del 2016:

J **i requisiti di cui ai punti A.1 e A.2)** devono essere posseduti da tutte le società componenti l'ATI;

J **relativamente di cui al requisito di cui al punto A.3)** nell'ambito dei sub – raggruppamenti orizzontali costituiti per la categoria prevalente e/o per la categoria scorporabile, ai fini della qualificazione, si applicano le disposizioni relative alle ATI di tipo orizzontali. Pertanto, i lavori riconducibili alla categoria prevalente o alla categoria scorporabile possono essere assunti nell'ambito di detti sub – raggruppamenti, nel rispetto dei requisiti percentuali minimi stabiliti per le ATI orizzontali (in linea con - *ex multis* - Pareri ANAC n. 203/2010, 65/2010, 80/2010 76 del 16.05.2012 e 50 del 19.03.2014, TAR Lombardia Milano, sezione III, n. 2018 del 29.07.2011);

In applicazione dell'art. 92, co. 2, DPR 5 ottobre 2010 n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell'offerta, è **causa di esclusione dell'intero raggruppamento**, anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un'altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota di lavori (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria - sentenza 27 marzo 2019, n.6).

Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 comma 7 del d.lgs. 50/2016 e, pertanto, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete; al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete è vietato partecipare anche in forma individuale. La violazione delle predette disposizioni comporta l'esclusione dalla gara del concorrente e dell'ATI/Consorzio/aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

- Consorzi ex art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili anche in forma di società consortile):

- i requisiti prescritti al precedente punto A.3) devono essere posseduti in capo al Consorzio stesso. Qualora il Consorzio intenda affidare l'esecuzione dell'appalto a propri consorziati, deve dichiararlo

in sede di gara, indicando i nominativi dei consorziati per i quali concorre; in tal caso i requisiti di cui ai precedenti punti A.1 e A.2 devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. **Ai consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48 comma 7 – bis del decreto medesimo, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata.** I *Consorzi stabili* di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante (v. infra).

- Reti di imprese di cui all'art. 45, co. 2 lettera f) del D.lgs. 50/2016: rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste.

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (Cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (Cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub - associazione. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

PER LA PROGETTAZIONE:

Il concorrente in possesso dei requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione dei lavori deve dimostrare tramite il proprio staff tecnico di progettazione i requisiti di cui alla precedente lettera B. Qualora i requisiti di cui alla lettera B siano posseduti parzialmente, il concorrente deve indicare o associare uno dei soggetti elencati all'art. 46, co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), del D.lgs. 50/2016 in possesso almeno della restante porzione di requisito per completarlo.

Il concorrente in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori e privo dei requisiti di qualificazione per la progettazione deve indicare o associare uno dei soggetti elencati all'art. 46, co. 1 lett. a), b), c), d), e), f), del D.lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di progettazione di cui alla precedente lettera B.

Nel caso in cui il progettista indicato o associato sia rappresentato da un professionista singolo, il requisito di cui al punto B.4) (almeno 3 unità) può comprendere anche il progettista stesso. Per il punto B.8) il requisito deve essere posseduto dal professionista singolo oppure da un suo collaboratore/dipendente che firmerà il progetto esecutivo.

Nel caso in cui il progettista indicato o associato sia rappresentato da R.T.P. orizzontale, si precisa che:

- per i punti B.1), B.2) e B.4), il requisito deve essere posseduto dal R.T.P. nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve in ogni caso possedere il requisito in misura minima del 50%, la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalla o dalle mandanti, ai quali non è richiesta percentuale minima di requisito; la mandataria, ove in possesso di requisiti superiori alla citata percentuale, partecipa alla gara per una percentuale in ogni caso non superiore al 60 %;
- per il punto B.3), i due servizi non possono essere frazionati, per cui i due servizi dichiarati per il raggiungimento del requisito devono essere posseduti da un solo componente l'R.T.P. per ciascuna categoria e grado di complessità del D.M. 31 ottobre 2013 n.143, così come sostituito dal D.M. 17 giugno 2016, (ex classi e categorie ex Legge n.143/1949);
- per i punti B.5) e B.6) il requisito deve essere posseduto da ciascun componente il R.T.P.;
- per il punto B.7) il requisito deve essere posseduto da uno dei componenti il R.T.P.;
- per il punto B.8) il requisito deve essere posseduto da uno dei componenti il R.T.P. oppure da un loro collaboratore/dipendente che firmerà il progetto esecutivo.

Si precisa che, in caso di R.T.P. di professionisti, le percentuali di possesso di requisito non devono, necessariamente, corrispondere alle percentuali di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti ragionevolmente consentiti anche in funzione dei requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Per la motivazione della percentuale minima fissata per la mandataria e per ulteriori precisazioni: vedi il documento di gara denominato "INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO".

Nel caso in cui il progettista indicato o associato sia rappresentato da R.T.P. verticale, si precisa che:

- per i punti B.1) e B.4), il requisito deve essere posseduto dal R.T.P. nel suo complesso, senza limiti di requisito per ciascun partecipante al R.T.P.;
- per i punti B.2) e B.3), ciascun requisito deve essere posseduto per l'intero da un solo componente il R.T.P. per ciascuna categoria e grado di complessità del D.M. 31 ottobre 2013 n.143 (ex classi e categorie ex Legge n.143/1939);
- per i punti B.5) e B.6) il requisito deve essere posseduto da ciascun componente il R.T.P.;
- per il punto B.7) il requisito deve essere posseduto da uno dei componenti il R.T.P.;
- per il punto B.8) il requisito deve essere posseduto da uno dei componenti il R.T.P. oppure da un loro collaboratore/dipendente che firmerà il progetto esecutivo.

Nel caso in cui il progettista indicato o associato sia rappresentato da R.T.P. misto, si precisa che:

- Qualora venga costituito un c.d. sub – raggruppamento orizzontale per l'esecuzione della prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie, ai fini della qualificazione, si applicano le disposizioni relative ai raggruppamenti di tipo orizzontale. Pertanto, la progettazione riconducibile alla categoria prevalente o alle categorie scorporate può essere assunta, nell'ambito di detti sub – raggruppamenti, nel rispetto dei requisiti percentuali minimi stabili per i raggruppamenti orizzontali

Per tutti gli R.T.P.:

1. **all'interno del R.T.P. deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione come previsto dall'art 4 del decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263.**
2. **Il concorrente, in caso di R.T.P., dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.**
3. **La citata previsione della presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione in caso di R.T.P. non trova applicazione nel caso in cui il concorrente (impresa singola, A.T.I. o Consorzio) associ in raggruppamento il progettista singolo.**

Nel caso in cui il progettista indicato o associato sia rappresentato da un Consorzio stabile di società di professionisti e/o di società di ingegneria, i requisiti devono essere posseduti in capo al consorzio stesso.

Il progettista dovrà indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.lgs. 50/2016 nonché il soggetto incaricato del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. 81/2008

- **Situazioni di controllo (art. 80, comma 5, lett. m del D.lgs. 50/2016)**

Ai sensi dell'art. 80 comma 5, lett. m del D.lgs. 50/2016, è vietata la partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La ricorrenza delle suddette condizioni in capo ai concorrenti comporta l'**esclusione** dalla gara, salvo che, in sede di presentazione dell'offerta, essi, nel dichiarare di trovarsi in una delle citate situazioni con altro partecipante alla gara:

- ✓ indichino puntualmente il concorrente con cui sussiste tale situazione;
- ✓ dichiarino di aver formulato autonomamente l'Offerta, senza alcuna influenza promanante dalla predetta situazione di controllo/relazione anche di fatto.

In tal caso il concorrente sarà invitato, con richiesta inoltrata a mezzo Portale Telematico, a produrre ogni documento utile a dimostrare che la situazione di controllo/relazione anche di fatto non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

L'Amministrazione procederà all'**esclusione** dei concorrenti delle cui offerte accerti l'imputabilità ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica delle predette dichiarazioni e della documentazione prodotta e le successive determinazioni in ordine all'esclusione avvengono dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche (vedi successivo articolo 5).

Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione stessa o dopo l'affidamento del contratto, procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ed all'adozione di tutti gli atti consequenziali.

- **Avvalimento (art. 89 del D.lgs. n. 50/2016):**

È ammesso l'avvalimento, secondo la disciplina e nei limiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Come meglio precisato *infra*, il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti deve allegare:

- ✓ attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dalla impresa ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- ✓ modello DGUE e modello B1 (eventualmente modello B2) compilati e sottoscritti dall'impresa ausiliaria (*vedi infra art. 4 A1*);
- ✓ dichiarazione, sottoscritta dall'impresa ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- ✓ in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto
- ✓ **solo nel caso in cui l'ausiliario ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**, dichiarazione dell'ausiliario del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010.

Come precisato dal Consiglio di Stato (sezione IV) con sentenza n. 5052 del 02.12.2016, secondo un orientamento confermato anche con sentenza 1456 del 30.03.2017 (sezione V) "*per la qualificazione in gara, il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, per quanto riguarda l'oggetto, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; di conseguenza, ove l'ausiliaria non abbia messo a disposizione alcuna risorsa, né vi sia stata specificazione di dotazioni, mezzi e personale rese disponibili deve operare il principio secondo cui*

va esclusa dalla gara pubblica l'impresa che, ai fini della partecipazione, abbia prodotto contratto di avvalimento nel quale però **manchi del tutto** la puntuale indicazione delle risorse, dei mezzi o di altro elemento necessario, che si intende mettere a disposizione dell'impresa istante". **In tali casi, pertanto, si procederà all'esclusione automatica e non sarà applicabile il soccorso istruttorio.**

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Si precisa che:

L'operatore economico in forma associata può avvalersi anche dei requisiti di soggetti partecipanti al Raggruppamento; è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie; L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che della stessa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti. L'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l'ausiliario qualora per quest'ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12 del D.lgs 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, il concorrente verrà escluso.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 48 del D.Lgs 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione. Inoltre, salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo 48, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Sono altresì **esclusi** dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra i concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Con riferimento ai REQUISITI GENERALI e alle CAUSE DI ESCLUSIONE si specifica che sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165

In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

ART. 3) Garanzia provvisoria a corredo dell'Offerta e Garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della l. 120/2020 la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Garanzia definitiva per contratto.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario - pena la decadenza dell'aggiudicazione - dovrà prestare la *garanzia definitiva* di cui all'art. 103, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a sua scelta sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità indicate agli articoli 92 e 93 del predetto decreto.

Laddove la garanzia definitiva sia presentata sotto forma di fideiussione essa dovrà contenere l'allegazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore, munito dei poteri di firma, attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

Tale fideiussione dovrà riportare quanto di seguito indicato:

- ✓ *di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti in esso richiamati e del Bando di gara;*
- ✓ *di rinunciare all'eccezione di cui al comma 2, art. 1957 c.c.;*
- ✓ *di rinunciare alla preventiva escussione del debitore principale;*
- ✓ *l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione;*
- ✓ *di considerare valida la fideiussione fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale.*

Si applica quanto previsto dall'art. 103 comma 2. In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all'appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. L'Amministrazione potrà escutere la garanzia, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto (cfr. *infra* nel presente Elaborato), fermo restando il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 9, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato Speciale di Appalto, vale quanto stabilito dall'art. 103 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 4) Punto 19 del Bando di Gara (Termine ricevimento offerte, modalità di presentazione e sottoscrizione dei documenti di gara).

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. n. 82/2005.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore e del giorno indicato punto 19 del Bando di gara**, pena l'**irricevibilità** dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. È consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto 1 del Bando di gara.

L'“OFFERTA” è composta da:

BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA A - Documentazione amministrativa;

BUSTA TELEMATICA TECNICA B - Offerta tecnica;

BUSTA TELEMATICA ECONOMICA C - Offerta temporale;

BUSTA TELEMATICA ECONOMICA D - Offerta economica;

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:

Documenti	Sezione BUSTA TELEMATICA A – Documentazione amministrativa
DGUE concorrente	DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente
Domanda di partecipazione - Modello B1	Domanda di partecipazione alla gara
Modello B2	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva
DGUE del subappaltatore	Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese subappaltatrici
DGUE del soggetto di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016	DGUE del soggetto di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016
Procure	Eventuali procure
Documento di riconoscimento del sottoscrittore	Copia del documento di riconoscimento in corso di validità
PASSOE ANAC concorrente	PASSOE concorrente

Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
DGUE dell'ausiliaria	Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie
Documentazione relativa all'avvalimento	Documentazione relativa all'avvalimento
F23 attestante il pagamento del bollo	Comprova imposta di bollo
Attestazione SOA	Attestazione SOA
Modello P1	Modello P1
Modello P2	Modello P2
Modello P3	Modello P3
Dichiarazione sostitutiva finalizzata alla verifica di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva
Offerta Tecnica Documenti	Sezione BUSTA TELEMATICA B
Relazione tecnica	Relazione tecnica
Elaborati Grafici (eventuali)	Elaborati Grafici
Offerta economica Documento	Sezione BUSTA TELEMATICA C
Offerta temporale generata automaticamente dal Sistema	Scheda Componente temporale
Cronoprogramma Operativo	Cronoprogramma Operativo
Offerta economica Documento	Sezione BUSTA TELEMATICA D
Offerta economica generata automaticamente dal Sistema	Scheda Componente economica
Documento Offerta Economica fornito dalla Stazione Appaltante compilato dal concorrente e caricato a Sistema	Modello Offerta Economica

Sul sito, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA A - Documentazione amministrativa**, **BUSTA TELEMATICA TECNICA B - Offerta tecnica**, **BUSTA TELEMATICA ECONOMICA C - Offerta temporale**, **BUSTA TELEMATICA ECONOMICA D - Offerta economica**

FORMATO DEI FILE: si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'Offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf **a pena di esclusione dalla gara**

La presentazione dell'**OFFERTA** e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'**OFFERTA** deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in **OFFERTA**.

È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e

responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Nell'OFFERTA dovrà essere inserita la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. UNA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA A contenente:

Per tutti i requisiti di cui al precedente articolo 2, nonché, per specifiche situazioni relative al concorrente, concernenti - tra l'altro - il subappalto, la dichiarazione di presa visione dei luoghi, il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge N. 136/2010 e l'accettazione delle clausole del Protocollo di legalità, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione:

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

A1) La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B1* e *Modello DGUE (DGUE)*, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., rese dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione) (**v. Nota 1**). Si precisa che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva relativa alla qualificazione SOA, il concorrente può presentare idoneo **attestato SOA in corso di validità** in copia semplice con dichiarazione di conformità all'originale resa, ai sensi degli artt. 19 e 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000, dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione - **v. Nota 1**). La mancanza della citata dichiarazione di conformità non è causa di esclusione automatica, ma il concorrente sarà invitato a sanare l'irregolarità entro il termine indicato dall'Amministrazione, ed in caso di mancata regolarizzazione il concorrente sarà escluso. Trovano applicazione le disposizioni introdotte dall'art.15, co.1, della L.12/11/2011 n.183 alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445/2000 e ss.mm.ii. .

Le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B2* dovranno essere rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., dai soggetti indicati nel medesimo Modello solo laddove la dichiarazione relativa ai suddetti soggetti non sia stata già resa dal titolare o legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione) in conformità al facsimile *Modello B1*.

Si precisa che le dichiarazioni di cui al facsimile modello DGUE e modello B1 (ed, eventualmente, modello B2) dovranno essere presentate anche dai soggetti di cui all'art. 46 del D.lgs. 50/2016 incaricati della progettazione. Laddove il soggetto incaricato della progettazione sia un R.T.P. o un Consorzio, le dichiarazioni di cui ai predetti Modelli dovranno essere rese da ciascun componente il Raggruppamento o Consorzio. Inoltre, ad integrazione delle dichiarazioni di cui ai predetti facsimile Modelli DGUE e modello B1 (ed, eventualmente, modello B2), dovranno essere rese le dichiarazioni di cui al facsimile Modello P1 (nel caso in cui il concorrente partecipi con il proprio staff tecnico di progettazione), di cui al facsimile Modello P2 (nel caso in cui il progettista indicato o associato in R.T. con il concorrente sia persona fisica (libero professionista individuale o in associazione di professionisti), di cui al facsimile Modello P3 (nel caso in cui il progettista, indicato o associato in RT con il concorrente sia persona giuridica).

Si segnala che in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui al facsimile *Modello B1* sono sottoscritte con firma digitale:

- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/constituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- in caso di aggregazioni di rete dall'organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.

In tal caso il bollo è però dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Resta fermo che tutti gli altri operatori economici dovranno comunque presentare la domanda e le dichiarazioni in conformità al modello B1.

Il concorrente allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

A1 bis) La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del **modello F23**, con specifica indicazione: Nella parte relativa ai dati anagrafici inserire:

al punto 4: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Napoli (NA), c.f. 06909360635;

al punto 5: Dati del concorrente (denominazione, Comune sede legale, provincia, C.F.);

al punto 6 Ufficio o Ente: il codice "TER";

al punto 11 Codice Tributo: "456T";

al punto 12 descrizione: Imposta di Bollo relativa alla domanda di partecipazione relativa alla procedura di **Gara CIG.: 8974116ACA**.

A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire all'Amministrazione entro il termine di presentazione dell'offerta attraverso il Sistema copia informatica dell'F23.

Si segnala che, in caso di mancato assolvimento dell'imposta di bollo, l'Amministrazione procederà alla segnalazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 19 del Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

A2) Relativamente alla dichiarazione sul sopralluogo, l'assenza della dichiarazione relativa all'effettuazione dello stesso non è causa di esclusione automatica ma sarà applicata la disciplina del soccorso istruttorio. (vedi art. 6 lett. o).

A3) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. già costituiti prima della gara:

Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., secondo le modalità di cui all'art. 38 del citato DPR, con la quale il legale rappresentante della mandataria (o chi ha il potere di impegnarla, risultante da idonea documentazione) attesta che i concorrenti mandanti facenti parte del raggruppamento hanno conferito, prima della presentazione dell'Offerta, in favore della capogruppo, mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs 50/2016. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. **(Vedi nota 1).**

Per il Consorzio ordinario di concorrenti, nella dichiarazione di cui sopra devono essere riportati anche i dati dell'atto costitutivo del Consorzio ordinario.

A4) Per i Raggruppamenti Temporanei e per il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 c.c. costituendi:

Dichiarazione di impegno, ai sensi dell'art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, con la quale il legale rappresentante di ogni soggetto concorrente che farà parte del Raggruppamento o del Consorzio ordinario si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a:

- costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
- conferire, prima della stipula del contratto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, individuata nella dichiarazione come capogruppo.

Dalle predette dichiarazioni dovrà risultare la composizione del Raggruppamento/Consorzio e le lavorazioni che ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate realizzerà.

Dalle predette dichiarazioni di cui ai punti A3) e A4) dovrà risultare la composizione del Raggruppamento/Consorzio e le lavorazioni che ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate realizzerà. In particolare, dovranno essere specificate le quote di partecipazione e di esecuzione delle lavorazioni riferite a tutte le categorie oggetto dell'appalto, mediante redazione di un prospetto da cui risulti chiaramente la predetta distribuzione percentuale.

A5) Per il contributo a favore dell'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 secondo le modalità vigenti. Come riportato al seguente link ANAC: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>, il pagamento dovrà essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:

- "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
- "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.AC., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP. A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all'A.N.AC., il partecipante deve inviare e fare pervenire all'Amministrazione attraverso il Sistema la ricevuta di pagamento. La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

A6) il PASSOE generato in osservanza della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016 dell'ANAC secondo le indicazioni disponibili sul sito della predetta Autorità, nella sezione dedicata alle FAQ, stampato e debitamente sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa (risultante da idonea documentazione). L'assenza del PASSOE all'interno della documentazione amministrativa non determina l'esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a provvedere all'invio del PASSOE, debitamente sottoscritto come indicato infra, entro e non oltre il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione, ove l'acquisizione del PASSOE non avvenga nel predetto termine, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

A7) per i concorrenti non stabiliti in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del D.Lgs 50/2016 ai fini della prova dell'iscrizione in uno dei registri equivalenti al Registro delle Imprese, è fatto obbligo di inserire la relativa documentazione dimostrativa con acclusa dichiarazione giurata o dichiarazione resa secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale il concorrente è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

A8) Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, dovrà essere presentata anche la seguente documentazione:

- o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - 3) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
 - 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - 2) dichiarazione che indichi le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:
 - ❖ in caso di RTI costituito:
 - 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
 - ❖ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Si riportano, a fini agevolativi, i documenti da allegare da parte di ciascun concorrente, singolo e associati:

Concorrente singolo:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente;

I concorrenti associati, inoltre, devono allegare:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del **mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le **categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- **copia autentica o copia conforme del contratto di rete**, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le **categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le **categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del lavoro, ovvero della percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto

con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le **categorie di lavori** che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

OFFERTA TECNICA

2. UNA BUSTA TELEMATICA TECNICA B contenente i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:

- **gli elaborati indicati nel documento “Indicazioni del Responsabile del Procedimento”** (al quale si rinvia per tutti gli aspetti di dettaglio) e di seguito riportati, a fini agevolativi:

L'offerta tecnica:

- è redatta in formato digitale (file.p7m) in “carta semplice” e sulla base delle indicazioni che seguono, ai fini di permettere la valutazione della stessa e l'assegnazione dei punteggi;
- dovrà constare della documentazione comprovante gli standard qualitativi, in relazione a tutti e quattro gli elementi: B.1), B.2), B.3) e B.4). Tale offerta tecnica sarà presentata dal concorrente mediante la redazione di appositi elaborati tecnici, come meglio esplicitato qui in seguito;
- dovrà contenere gli elaborati descrittivi (relazioni e grafici) relativi alle proposte progettuali offerte, migliorative del progetto posto a base di gara; le proposte devono essere predisposte sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nei documenti di progetto e non potranno in ogni caso stravolgerne natura e finalità.

In particolare, gli elaborati descrittivi devono comprendere:

- 1) una **Relazione Descrittiva**, in cui vengano chiaramente indicate le migliorie proposte, le tipologie di lavori non previste nel progetto posto a base d'asta che si intendono effettuare e quelle invece che, seppur previste nel progetto posto a base d'asta, si intendono effettuare in quantità e qualità differente, indicandone dettagliatamente le motivazioni e le ragioni di opportunità e di pubblico interesse nonché le quantità offerte, le attività volte ad ottimizzare la manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza.
- 2) Detta relazione dovrà essere divisa in quattro paragrafi come di seguito riportato: B.1) miglioramento della qualità e pregio tecnico degli elementi edili; con particolare riferimento all'adeguamento alla norma antincendio ed alle prescrizioni riportate nel Permesso di costruire e nei pareri allegati allo stesso (Disposizione dirigenziale dell'Area Urbanistica – Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli n.1071 del 10/12/2020 – pratica

edilizia n.2132/2020); B.2) miglioramento della qualità e pregio tecnico degli elementi impiantistici; con particolare riferimento all'adeguamento alla norma antincendio ed alle prescrizioni riportate nel Permesso di costruire e nei pareri allegati allo stesso (Disposizione dirigenziale dell'Area Urbanistica – Servizio Sportello Unico Edilizia del Comune di Napoli n.1071 del 10/12/2020 – pratica edilizia n.2132/2020); B.3) contenimento dei consumi energetici, delle risorse naturali, delle emissioni inquinanti, mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera; B.4) organizzazione di cantiere e qualifiche ed esperienza del personale tecnico. Ciascuno di tali paragrafi dovrà contenere dettagliata descrizione della attività proposte tali da consentirne la valutazione dei sub criteri in base a quanto indicato nella Tabella inserita nel successivo paragrafo “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”.

Il numero massimo di cartelle formato A4 che il concorrente può produrre è fissato in n.20 facciate A4 (oltre la copertina); le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dalla Commissione.

- 3) **Eventuali Elaborati grafici** (planimetrie, prospetti, sezioni, particolari costruttivi, rilievi grafici di dettaglio, etc.) relativi alle proposte di ottimizzazione progettuale indicate nella predetta Relazione e offerte quali migliorative del progetto posto a base di gara. Il numero di cartelle, similmente a quanto precedentemente illustrato, è fissato in massimo n. 6 cartelle A3 (oltre la copertina); le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione dalla Commissione.

La mancanza della Relazione Descrittiva comporterà l'esclusione automatica dal prosieguo di gara.

Al riguardo della proposta migliorativa si precisa che:

I predetti documenti dovranno essere predisposti secondo le indicazioni contenute nell'Elaborato “*Indicazioni del Responsabile del Procedimento*”, al quale si rinvia per tutti gli aspetti di dettaglio, ivi compresi quelli relativi ai limiti imposti per la redazione dei documenti componenti l'Offerta Tecnica e le conseguenti determinazioni della Commissione in caso di difformità.

Si precisa, in questa sede, che i documenti componenti l'Offerta Tecnica dovranno essere sottoscritti digitalmente, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 del Dlgs 50/2016 (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

OFFERTA TEMPORALE ed ECONOMICA

3. UNA BUSTA TELEMATICA OFFERTA TEMPORALE “C” ed UNA BUSTA TELEMATICA OFFERTA ECONOMICA “D” contenente, **a pena di esclusione automatica**, l'Elaborato di Offerta Temporale di Offerta Economica.

L'offerta Temporale deve contenere la seguente documentazione:

- 1) **indicazione del tempo di esecuzione offerto per l'ultimazione dei lavori**, il quale dovrà comportare una riduzione percentuale dei giorni previsti come tempo massimo per eseguire i lavori a base di gara. La riduzione percentuale del tempo di esecuzione dovrà essere riportata in cifre ed in lettere (in caso di discordanza, si riterrà valido quello indicato in lettere);
- 2) **Cronoprogramma operativo** da allegare a corredo dell'offerta temporale di cui al punto 1), con il quale il concorrente evidenzia, mediante relazioni, grafici, disegni, tabelle ed ogni altro elaborato ritenuto opportuno e/o necessario allo scopo, il dettaglio della progressione temporale dei lavori. Nel cronoprogramma dovranno essere riportati anche il numero dei giorni che il concorrente avrà computato quali giorni di fermo cantiere per eventi meteorici espresso in giorni/anno (*nel caso di mancata indicazione saranno computati 20 giorni/anno*). Il numero massimo di cartelle formato A4 da prevedere per la relazione accompagnatoria al

cronoprogramma è fissato in n.6 cartelle oltre la mascherina. Le facciate eccedenti tale numero non saranno prese in considerazione dalla commissione.

In caso di proposte formulate in difformità con quanto sopra indicato oppure in caso di assenza dell'offerta temporale o in caso di offerta in aumento rispetto al tempo massimo a base di gara per l'esecuzione dei lavori, il punteggio attribuito in relazione all'elemento di valutazione "tempo di esecuzione dei lavori" sarà pari a 0 (zero) In tal caso, ove mai il concorrente dovesse risultare comunque aggiudicatario al termine della procedura di gara, non si terrà affatto conto dell'offerta temporale e, quindi, la durata contrattuale cui si farà riferimento nel contratto sarà quella sopra indicata.

Si evidenzia che la tempistica offerta dovrà essere contemperante anche delle eventuali ulteriori lavorazioni in aggiunta offerte dal concorrente.

Offerta Economica

L'offerta Economica dovrà essere redatta compilando il modello offerta predisposto dalla Stazione Appaltante dove dovranno essere riportati i seguenti importi:

- A. PRC: importo per l'esecuzione dei lavori a corpo;
 - B. PRM: importo per l'esecuzione dei lavori a misura;
 - C. PSI: oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
 - D. PRP: onorario progettazione esecutiva;
- prezzo complessivo (A+B+C+D) in cifre;
 - prezzo complessivo (A+B+C+D) in lettere;
 - oneri sicurezza interni aziendali;
 - costo della manodopera incluso nei prezzi unitari offerti;
 - RPU: ribasso medio percentuale di A+B+D (*escluso oneri sicurezza non soggetti a ribasso*).

Il concorrente dovrà, inoltre, riportare il ribasso medio offerto (RPU) nel modello informatico disponibile su piattaforma ASP. Nel caso di discordanza tra l'RPU riportato nel modello offerta predisposto dalla Stazione Appaltante e quello riportato nel modello informatico disponibile su piattaforma ASP, prevale quest'ultimo.

Il ribasso medio percentuale (in sigla **RPU**) deve riportare al massimo tre cifre decimali e deve essere formulato al netto degli oneri di sicurezza ed oneri di smaltimento non soggetti a ribasso sul prezzo che il concorrente offre per la realizzazione dei lavori a corpo ed a misura soggetti a ribasso (PRC+PRM) sommato all'onorario progettazione esecutiva (PRP).

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai tre richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la Commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

Qualora manchi del tutto l'indicazione del ribasso medio percentuale offerto, il concorrente sarà escluso automaticamente dalla gara.

L'offerta economica sarà comprensiva delle lavorazioni offerte dal concorrente migliorative e/o in incremento.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in aumento rispetto all'importo a base d'appalto, anche se integrate da lavorazioni offerte dal concorrente in incremento.

La stazione Appaltante, prima della stipulazione del contratto, procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario, tenendo per validi ed immutabili gli importi soggetti a ribasso del modello offerta predisposto dalla Stazione Appaltante provvedendo alla correzione, ove si riscontrino

errori di calcolo, dei prodotti e/o della somma indicati nel modello offerta predisposto dalla Stazione Appaltante presentato, debitamente compilato dal concorrente, in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

L'importo delle singole voci del modello offerta predisposto dalla Stazione Appaltante, compilato dal concorrente, eventualmente corretti, costituiscono gli importi contrattuali.

L'Offerta economica, a pena di esclusione automatica, dovrà contenere la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore contenente l'indicazione in cifre ed in lettere dell'importo dei costi interni della sicurezza "cd. Aziendali" e del costo della manodopera incluso nei prezzi unitari offerti, riferiti allo specifico appalto. Non è consentito il soccorso istruttorio in caso di mancanza di tali dati. Infatti, non trova applicazione la disciplina del soccorso istruttorio, come da orientamento consolidato del Consiglio di Stato (vedi da ultimo sentenza Consiglio di Stato sez. V n. 07 febbraio 2018, n. 815).

L'Offerta Economica dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante o da chi ha il potere di impegnare l'impresa concorrente. Nel caso di presentazione dell'Offerta da parte dei soggetti di cui all'articolo 45 del D.lgs. 50/2016 (sia se già costituiti che non ancora costituiti) quanto sopra dovrà essere sottoscritto da tutte le imprese del Raggruppamento e/o del Consorzio.

Si precisa che, in caso di difformità tra il ribasso percentuale presente nel file generato automaticamente dal Sistema e quello riportato nel modello offerta predisposto dalla Stazione Appaltante (compilato in tutte le sue parti, firmato e caricato a Sistema dal concorrente), prevale il dato riportato nel file generato automaticamente dal Sistema, fermo restando quanto indicato dal concorrente nel modello offerta predisposto dalla Stazione Appaltante per ogni altro elemento relativo all'Offerta Economica.

Il concorrente è svincolato dall'offerta presentata, qualora decorrano 240 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte senza che si sia pervenuti all'aggiudicazione, fatta salva la possibilità, per l'Amministrazione, di chiedere - a mezzo PEC - di mantenere valida l'offerta presentata per un eventuale ulteriore periodo in ogni caso pari ad un massimo di 300 gg.

Si precisa, inoltre, che:

Per le Associazioni Temporanee d'Impresa e per i consorzi ex art. 2602 c.c.:

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1)** nonché il PASSOE, vanno rese da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate con le modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016. L'offerta Tecnica ed Economica dovranno essere sottoscritte da tutte le imprese raggruppate e/o consorziate.

Per i Consorzi ex art. 45, co. 1, lettere b) e c), del D. Lgs. 50/2016

Le dichiarazioni di cui al precedente **punto A1)** nonché il PASSOE, vanno rese dal Consorzio e dalle Consorziate esecutrici, con le medesime modalità sopra specificate ed in conformità a quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016. L'offerta Tecnica ed Economica dovranno essere sottoscritte dal Consorzio.

Pertanto, per completezza ed a fini chiarificatori e riepilogativi, richiamando quanto previsto nel documento delle Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22.07.2016 (vedi pag. 4 del predetto documento), si precisa che:

✓ Nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del Codice (*Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari ex art. 2602 c.c., GEIE, Aggregazioni aderenti al contratto di rete*) per ciascuno degli

operatori economici partecipanti deve essere presentato un Modello DGUE distinto, recante le informazioni previste dalle parti da II a VI del Modello medesimo;

✓ Nel caso di partecipazione dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 50/2016 (*Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi stabili*), il Modello DGUE deve essere compilato, separatamente, dal Consorzio e dalle Consorziatrici esecutrici. Pertanto, nel Modello DGUE deve essere indicata la denominazione degli Operatori Economici facenti parte del Consorzio che eseguono le prestazioni oggetto dell'appalto;

Si precisa che:

1. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

2. l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche A, e B è **causa di esclusione**;

3. **saranno escluse** le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento o pari rispetto all'importo a base di gara;

4. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, l'Amministrazione potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Dlgs 50/2016, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata nella comunicazione dell'Amministrazione e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. **Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine che sarà indicato nella comunicazione dell'Amministrazione sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione al prosieguo della gara senza adozione di ulteriori provvedimenti.**

ESCLUSIONE E SOCCORSO ISTRUTTORIO

Trova applicazione la procedura di soccorso ai sensi di quanto previsto dall'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica e all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito, alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire i requisiti previsti per la partecipazione e i documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico, valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio, solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio. In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

In ogni caso, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 5) Punto 21 del Bando (Apertura offerte e svolgimento gara).

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, commi 2, 3 lett. b) e 6, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base degli elementi di valutazione e dell'attribuzione dei punteggi al concorrente la cui offerta complessiva avrà ottenuto il punteggio totale più alto, sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato "*Indicazioni del Responsabile del Procedimento*".

Un Seggio di gara, all'uopo nominato e preposto all'esperimento della fase amministrativa della gara, provvederà in seduta pubblica, nel giorno e nell'ora indicati al punto 21 del Bando, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica* (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
- b) successivamente il *Seggio di Gara* procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "*Documentazione amministrativa*" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le *Offerte tecniche* e le *Offerte economiche* resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né all' "Ufficio", né alla Commissione di gara, né alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla *Documentazione amministrativa* e il Seggio deputato all'esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
- c) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- d) attivare la procedura di soccorso istruttorio ove necessario;
- e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- f) determinare le esclusioni e le ammissioni al prosieguo nella procedura di gara.

Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.

Nel caso in cui si rendesse necessario differire tale data o modificare la sede indicata, del differimento e/o della modifica si darà comunicazione tramite avviso con preavviso di almeno un giorno tramite il Sistema.

Si precisa che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del COVID –19 nonché delle disposizioni di sicurezza dell'Amministrazione e fino al perdurare delle stesse, il Seggio di gara si riunirà in seduta pubblica a distanza attraverso applicazione informatica ed il Presidente del Seggio opererà sulla piattaforma attraverso le proprie credenziali. Dette modalità operative saranno utilizzate sia per le sedute pubbliche effettuate dal Seggio di Gara sia per quelle tenute dalla Commissione di Gara. Si precisa che alla seduta pubblica potrà assistere ciascun concorrente collegandosi al link fornito nell'avviso della seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l'Ufficio preposto della Stazione Zoologica Anton Dohrn procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

In successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite il Sistema, la Commissione giudicatrice, all'uopo nominata, provvederà ad aprire le offerte tecniche dei concorrenti ammessi al prosieguo, registrandone il relativo contenuto.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La valutazione delle offerte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi sarà effettuata dalla medesima Commissione in una o più sedute riservate - per i concorrenti rimasti in gara - sulla base di quanto riportato nel documento di gara denominato "INDICAZIONI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO" (cfr.).

La Commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica all'Ufficio preposto dell'AOU Federico II che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La Commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione di gara, in successiva seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite il Sistema ed, in aggiunta, sul sito www.unina.it, aprirà le buste contenenti l'Offerta Temporale e l'Offerta Economica presentate da ciascun concorrente ammesso al prosieguo.

Nella medesima seduta aperta al pubblico, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" attribuiti alle singole offerte tecniche dei soli concorrenti ammessi al prosieguo;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti non ammessi al prosieguo;
- c) il punteggio dell'Offerta Temporale elaborato automaticamente dal Sistema dei soli concorrenti ammessi al prosieguo;
- d) il punteggio dell'Offerta Economica elaborato automaticamente dal Sistema dei soli concorrenti ammessi al prosieguo.

In tale seduta, la Commissione di gara procederà ad esaminare l'Offerta temporale e l'Offerta economica generate automaticamente dal Sistema e il Documento Offerta Economica sul modello predisposto dalla Stazione Appaltante compilato dal concorrente e caricato a Sistema. Successivamente la Commissione provvederà alla lettura del punteggio totale (Offerta Tecnico-qualitativa + Offerta Temporale + Offerta Economica), nonché a redigere la graduatoria e ad individuare le offerte anormalmente basse ex art. 97 D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii..

Infine la Commissione provvederà a redigere la graduatoria provvisoria e disporre la trasmissione degli atti al Responsabile del Procedimento per le verifiche di competenza, come di seguito precisato:

1. **ove non siano risultate offerte sospette di anomalia**, il Responsabile del Procedimento verificherà la congruità (rispetto all'entità ed alle caratteristiche dell'appalto) dei costi specifici per la sicurezza indicati in Offerta nonché delle spese relative al costo del personale (ferma la possibilità, per il Responsabile del Procedimento, di valutare la congruità dell'Offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa);

2. **ove siano risultate offerte sospette di anomalia ex art. 97 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, il Responsabile del Procedimento verificherà la congruità effettuando la valutazione sulla base delle giustificazioni acquisite dal concorrente, procedendo ai sensi del predetto articolo 97. Il Responsabile del Procedimento, in seduta riservata, esaminerà le spiegazioni prodotte dal concorrente la cui offerta sia risultata sospetta di anomalia e richiama ai sensi del comma 5 del predetto articolo. Per tale valutazione, il Responsabile del Procedimento potrà avvalersi degli Uffici competenti o di apposita Commissione, all'uopo nominata, ovvero della stessa Commissione di gara. Nel corso del sub procedimento di verifica delle offerte anomale, si procederà all'esclusione dell'offerta, a prescindere dalle spiegazioni sopra citate, qualora il concorrente non presenti le stesse entro il termine stabilito. L'offerta che - in base alla prova fornita - risulti anormalmente bassa sarà esclusa.

Ove l'offerta prima in graduatoria fosse ritenuta non congrua all'esito della valutazione di cui al punto 1) o anomala all'esito della valutazione di cui al punto 2), il Responsabile del Procedimento procederà nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Si ribadisce che, in ogni caso, il Responsabile del Procedimento procederà, prima della proposta di aggiudicazione, a verificare, anche per l'offerta prima in graduatoria non sospetta di anomalia, la congruità:

- 1) dei costi specifici per la sicurezza indicati dal concorrente in sede di Offerta, rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'appalto;
- 2) delle spese relative al costo del personale.

Si ribadisce altresì che il Responsabile del Procedimento potrà, in ogni caso, valutare la congruità dell'offerta prima in graduatoria, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa; qualora l'offerta dovesse risultare non congrua, procederà ad effettuare analoga verifica di congruità sull'offerta collocata al 2° posto della graduatoria e così via, fino all'individuazione della prima migliore offerta congrua. Le risultanze delle verifiche sopra descritte saranno trasmesse dal Responsabile del Procedimento alla Commissione che, in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti tramite il Sistema, le renderà note e provvederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, risultata congrua, chiudendo le operazioni di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, si procederà ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 ed, in subordine, mediante sorteggio in seduta pubblica.

Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondati all'unità superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Detto criterio sarà utilizzato per tutte le operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi dell'Offerta.

Le date di tutte le sedute pubbliche successive alla prima saranno comunicate ai concorrenti tramite il Sistema.

Si precisa che, in ogni caso, l'Amministrazione procederà alla **verifica dei requisiti di cui al punto 11 del Bando** (dichiarati in sede di presentazione dell'Offerta) in capo al primo in graduatoria. A tali verifiche si procederà, anche mediante la visualizzazione ed eventualmente l'acquisizione, attraverso il sistema dell'AVCpass, della seguente documentazione:

A) PER I LAVORI:

1. **a comprova dei requisiti di carattere economico - finanziario e tecnico relativi ai lavori di cui al punto 11 lett. a1 del Bando di Gara** sarà acquisita specifica attestazione SOA aggiornata;
2. **a comprova dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 11 lett. a2 del Bando di Gara**, sarà acquisito certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA (o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza);

B) PER LA PROGETTAZIONE:

1. **a comprova del requisito di cui al punto 11 lett. b1 del Bando di Gara**: dovranno essere presentati i bilanci relativi agli esercizi dei 5 anni precedenti la pubblicazione del bando; ai fini della verifica, l'Amministrazione si riserva di acquisire anche documenti tributari e fiscali (es.: dichiarazione IVA);
2. **a comprova del requisito di cui al punto 11 lett b2 e b3 del Bando di Gara**: dovranno essere presentati i certificati di regolare esecuzione oppure in alternativa contratti e relative fatture quietanzate, dai quali risulti la descrizione del servizio, il periodo temporale, gli importi dei lavori;
3. **a comprova del requisito di cui al punto 11 lett. b4 del Bando di Gara**: – in base al tipo di rapporto – uno o più dei seguenti documenti: estratto del libro dei soci, dei libri matricola e dei libri paga, dei contratti, delle distinte dei versamenti contributivi, qualunque altra documentazione idonea a dimostrare il possesso del requisito;
4. **a comprova del requisito di cui al punto 11 lett. b5 del Bando di Gara**: attestato di abilitazione all'esercizio della professione per l'esecuzione dei servizi di ingegneria ed architettura, prevista dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza, ovvero, per le società, iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA o equivalente secondo le norme del paese di appartenenza;
5. **a comprova del requisito di cui al punto 11 lett. b6 del Bando di Gara**: attestato di iscrizione al relativo albo professionale, previsto dall'ordinamento italiano o secondo le norme del paese di appartenenza (solo per le persone fisiche);
6. **a comprova del requisito di cui al punto 11 lett. b7 del Bando di Gara**: attestato di abilitazione a svolgere l'attività di Coordinatore per la sicurezza in progettazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
7. **a comprova del requisito di cui al punto 11 lett. b8 del Bando di Gara**: Certificato iscrizione all'elenco dei professionisti abilitati dei Vigili del Fuoco.

Al fine di consentire all'Amministrazione di contrarre i tempi per le verifiche preliminari all'aggiudicazione, gli operatori economici sono chiamati, a titolo collaborativo, ad inserire nel Sistema AVCPASS la documentazione di cui alle precedenti lettere A e B a comprova dei requisiti economico – finanziari e tecnici nonché di idoneità professionale, entro il termine di scadenza per la presentazione delle Offerte e, ove tecnicamente consentito dal Sistema, anche in corso di espletamento della procedura di gara.

In ogni caso, l'Amministrazione, a chiusura delle operazioni di gara, ove tale documentazione non sia presente nel Sistema AVCPASS, procederà ad effettuare la richiesta relativamente nei confronti del primo e del secondo in graduatoria.

L'aggiudicazione della gara sarà successivamente pronunciata dall'Organo Competente, previa approvazione della proposta di aggiudicazione da parte del Dirigente competente.

L'efficacia dell'aggiudicazione è sospensivamente condizionata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, ex art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.,

attraverso l'AVCpass, presso gli Enti Certificatori competenti. A tal fine i requisiti di cui al **punto 11 lettere a3 e b9 del Bando di Gara** saranno verificati in capo all'aggiudicatario ai fini della predisposizione del decreto di efficacia dell'aggiudicazione

Qualora il possesso dei requisiti non sia dimostrato, la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione con provvedimento del Dirigente competente e l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione, con riserva di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore e a segnalare il fatto all'Autorità, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria. Divenuta efficace l'aggiudicazione, la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta per la stipula del contratto, entro il termine indicato dall'Amministrazione-decorrente dalla data di ricevimento, a mezzo PEC, della relativa comunicazione - a pena di decadenza.

Qualora la documentazione richiesta per la stipula del contratto – a titolo esemplificativo cauzione, garanzie, polizze - non risulti completa o conforme a quanto richiesto o non pervenga nel termine stabilito nella richiesta dell'Amministrazione inviata a mezzo PEC, salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni documentali e concedere dilazioni per specifiche e comprovate esigenze, in ogni caso nei limiti di compatibilità con eventuali urgenze dell'Amministrazione - la ditta aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e l'Amministrazione si riserva di aggiudicare alla seconda impresa in graduatoria, di incamerare la cauzione e di agire per il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato nel termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace e non prima del decorso del termine prescritto dall'art. 32, co. 9, del D. Lgs. 50/2016.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Qualora non si giunga alla stipula del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, quand'anche si sia dato avvio all'appalto nelle more della formalizzazione del contratto stesso, la Stazione Appaltante ha il diritto di agire per il risarcimento dell'eventuale danno e di aggiudicare al secondo in graduatoria. L'Amministrazione si riserva di procedere in modo analogo anche qualora sia stata effettuato l'avvio dell'appalto in via d'urgenza nelle more della formalizzazione del contratto e la ditta aggiudicataria sia inadempiente in ordine agli obblighi previsti.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta pervenuta nel termine di presentazione, nonché di sospendere, reindire e/o non aggiudicare la gara motivatamente. Ai sensi dell'art. 95, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto qualora, a valle dei controlli di cui al combinato disposto di cui all'art. 84 e 91 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia), risultino sussistenti l'applicazione delle misure di cui all'art. 67 del citato codice o eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di cui all'art. 110 del D. lgs. 50/2016 in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo oppure procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. lgs. 50/2016 o di recesso dal contratto ai sensi dell'art.88, comma 4ter, del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

Si precisa, infine, che nel contratto, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

ART. 6) Punto 30 del Bando di gara: informazioni complementari.

lett. a) - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità e dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge Regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania".

L'appalto è regolato:

✓ **dalle disposizioni contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura**, al quale l'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ha aderito, compatibilmente con le disposizioni del vigente Codice Antimafia. Le clausole di tale Protocollo, con le precisazioni formulate da questa Amministrazione, dovranno essere sottoscritte dall'impresa in sede di stipula del contratto o subcontratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione, e sono le seguenti:

Clausola n. 1: "La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso. "

Clausola n. 2: "La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo."

Clausola n. 3: "La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente."

Clausola n. 4: "La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola n. 5: " La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c."

Clausola .6: "La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica

preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi”.

Clausola n. 7: “La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l’inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle riportate nel presente Allegato.

Clausola n. 8: “La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti.

Clausola n. 9: “La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Clausola n. 10: " Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. ";

Clausola n. 11: " La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".

Clausola n.12: "La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 13: "La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla

sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio."

Clausola n. 14: "La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo.

Clausola n. 15: "La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto ".

✓ **Dall'art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento di attuazione della Legge regionale n.3 del 27 febbraio 2007 recante "Disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle forniture in Campania" (ad esclusione di quelle previste in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 2, co. 2, punti h) e i), dall'art. 7, co. 1 e dell'art. 8, co. 1 clausola 7) e 8), in contrasto con la intervenuta L. n. 136/10)** tese a tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei lavori ed evitare l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denuncia di fatti tendenti ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori, che di seguito si riportano:

) qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice, anche mediante gli uffici del Responsabile del procedimento e della direzione dei lavori, ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, rappresenta la situazione, senza indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51 comma 4 della L.R. n. 17/07, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto;

) in caso di atto interdittivo ad opera del Prefetto, avente ad oggetto l'appalto in corso di esecuzione, il Responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante i provvedimenti consequenziali di competenza e, se del caso, avvia la procedura di risoluzione del contratto;

) tutti gli incassi e i pagamenti superiori a 3.000 euro, relativi al contratto in essere o allo stesso connessi, ivi compresi il reperimento, effettuato in Italia e all'estero, delle necessarie risorse finanziarie e il loro successivo rimborso, da effettuarsi anche per il tramite di terzi, avvengono tramite bonifico bancario o assegno circolare che ne riporta l'esplicita causale con esclusione dei pagamenti a favore di dipendenti, enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, ovvero esclusivamente con movimentazioni a valere su di un unico conto corrente dedicato, acceso per le operazioni medesime, indicato all'amministrazione aggiudicatrice.

lett. b) - Informazioni e/o avvisi relativi alla procedura di gara:

Ai sensi dell'art. 74, co. 1, del D. Lgs. 50/2016, tutti gli avvisi relativi alla procedura di gara – inclusi i chiarimenti - saranno pubblicati sul Sistema ed anche sull'Albo on line di Ateneo e nella Sezione Gare, sul sito di Ateneo www.unina.it. Pertanto, i concorrenti sono invitati a consultare costantemente

il predetto sito web fino all'aggiudicazione. L'Amministrazione si riserva di effettuare avvisi e/o comunicazioni anche a mezzo PEC, ai recapiti indicati dai concorrenti.

lett. c) - Chiarimenti:

Entro il 14/01/2022 possono essere richieste in via telematica informazioni di carattere tecnico o amministrativo **esclusivamente** attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al sistema stesso.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato al predetto punto del Bando.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti via mail e/o via PEC.

Saranno fornite risposte ESCLUSIVAMENTE ai quesiti pervenuti attraverso la piattaforma ASP di acquisti in rete PA.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto 1 del Bando di gara (sezione Bandi di Gara e Contratti).

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

lett. d): Documenti di gara

- Bando, Norme di Gara e relativi allegati facsimili *Modelli DGUE, B1, B2, P1, P2, P3*;
- Indicazioni del Responsabile del Procedimento.

Elaborati di seguito indicati:

A) ELABORATI GENERALI

RELAZIONI

- RGN Relazione generale
- CSA Capitolato speciale d'appalto
- RGT Relazione geotecnica
- RGE Relazione geologica
- IGT Indagini geologico-tecniche
- CAM Criteri Ambientali Minimi

ELABORATI ECONOMICI

- CME Computo metrico estimativo
- EPR Elenco prezzi
- APR Analisi prezzi

ELABORATI SICUREZZA

- PSC Piano di sicurezza e coordinamento
- LYC Layuot di cantiere
- CRP Cronoprogramma
- CMS Computo metrico dei costi della sicurezza

B) ARCHITETTURA

RELAZIONI

- AR.RT Relazione tecnico architettonica
- AR.DT Disciplinare tecnico architettonico

ELABORATI GRAFICI

- AR.00 Planimetria di insieme stato di fatto
- AR.00a Collegamenti tra i reparti dell'edificio 2 e ampliamento "La Cicogna"
- AR.01 Planimetria di insieme quota 1.5 m
- AR.01 Planimetria di insieme quota 4.5 m
- AR.03 Pianta a quota 4.5m
- AR.04 Pianta piano primo
- AR.05 Planimetria schema funzionale/destinazione d'uso

- AR.06 Planimetria schema dei percorsi
- AR.07 Pianta copertura
- AR.08 Prospetti A e B
- AR.09 Prospetti C e D
- AR.10 Sezioni A-A, B-B, C-C, D-D
- AR.11 Sezioni C-C, G-G, H-H e dettagli costruttivi
- AR.12 Sezioni I-I, L-L e dettagli costruttivi
- AR.13 Pianta-Sezioni tipo Degenza Post-intensiva, finiture

C) **STRUTTURE**

RELAZIONI

- S.RT Relazione tecnica e relazione di calcolo
- S.DT Disciplinare tecnico strutturale

ELABORATI GRAFICI

- S.01 Pianta fili fissi
- S.02 Pianta delle fondazioni
- S.03 Pianta dei dispositivi di appoggio
- S.04 Carpenteria impalcato di calpestio
- S.05 Carpenteria impalcato di copertura
- S.06 Sezioni longitudinali con controventi
- S.07 Sezioni trasversali
- S.08 Collegamento Corpo A – Corpo 8: piante
- S.09 Collegamento Corpo A – Corpo 8: sezioni
- S.10 Collegamento Corpo A – Corpo C: piante
- S.11 Collegamento Corpo A – Corpo C: sezioni
- S.12 Collegamento Corpo A – Corpo D: piante
- S.13 Collegamento Corpo A – Corpo D: sezioni
- S.14 Collegamento Corpo A – Corpo E: piante
- S.15 Collegamento Corpo A – Corpo E: sezioni
- S.16 Dettagli strutture in acciaio
- S.17 Particolari strutture in c.a.
- S.18 Pilastri di sostegno Corpo A

D) **IMPIANTI TERMICI**

RELAZIONI

- IT.RT Relazione tecnica
- IT.DT Disciplinare tecnico
- IT.L10 Relazione di verifica ai sensi L. 10 /91

ELABORATI GRAFICI

- IT.01 Distribuzione impianti e posizionamento unità di trattamento aria: piano intradosso calpestio
- IT.02 Distribuzione impianti ad aria: piano primo
- IT.03 Distribuzione impianti ad acqua: piano primo
- IT.04 Distribuzione impianti: piano copertura
- IT.05 Schema funzionale sottocentrale termo frigorifera
- IT.06 Schemi funzionali unità di trattamento aria
- IT.07 Schemi costruttivi unità di trattamento aria
- IT.08 Schema funzionale di regolazione
- IT.09 Layout sottostazione frigorifera – particolari distribuzione tubazioni

E) **IMPIANTI ELETTRICI**

RELAZIONI

- IE.RT Relazione tecnica Impianti Elettrici e Speciali
- IE.RC Calcoli di dimensionamento
- IE.DT Disciplinare tecnico

ELABORATI GRAFICI

- IE.01 Posizionamento Quadri elettrici e Distribuzione elettrica principale
- IE.02 Prese di Energia - Prese Telefoniche - Prese Dati
- IE.03 Impianto di Illuminazione Normale, di Emergenza e di Sicurezza

- IE.04 Impianto di Rivelazione Automatica di Incendio e Diffusione Sonora Allarmi
- IE.05 Impianto di Segnalazione
- IE.06 Schema topografico - Quadri elettrici
- IE.07 Schemi Unifilari - Quadri elettrici
- IE.08 Alimentazione elettrica reparto
- IE.09 Impianto di illuminazione normale, di sicurezza e prese

F) IMPIANTI IDRICO-SANITARI E ANTINCENDIO

RELAZIONI

- II.RT Relazione tecnica e di calcolo
- II.DT Disciplinare tecnico

ELABORATI GRAFICI

- II.01 Distribuzione impianti. Piano intradosso calpestio
- II.02 Distribuzione impianti. Piano primo
- II.03 Particolari servizi igienici. Piano primo
- II.04 Particolari costruttivi

G) IMPIANTI GAS MEDICINALI

RELAZIONI

- IG.RT Relazione tecnica e di calcolo
- IG.DT Disciplinare tecnico

ELABORATI GRAFICI

- IG.01 Distribuzione impianti. Piano primo

H) IMPIANTI PREVENZIONE INCENDI

RELAZIONI

- PI.RT Relazione tecnica

ELABORATI GRAFICI

- PI.01 Planimetria generale e sezione
- PI.02 Prospetti e primo piano

Protocollo di Legalità, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Codici di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Tutti i predetti documenti sono pubblicati sulla piattaforma informatica ASP di acquisti in rete PA e nella sezione Gare, sul sito di www.unina.it.

Qualora uno o più dei suindicati documenti non fossero correttamente visualizzabili, gli interessati possono inviare una immediata segnalazione al Responsabile dell'Ufficio Relazione con il Pubblico e trasparenza, dott. Gennaro Mocerino, via Pec all'indirizzo: urp@pec.unina.it.

lett. e) contributo all'ANAC: vedi precedente articolo 4 punto A5).

lett. f) Responsabile del Procedimento: ing. Pierpaolo Petito, Tel:081/7462919; Mail: petito@unina.it; Pec:pierpaolopetito.aou@pec.it

lett. g) modalità di pagamento e penali: Nel rinviare a quanto stabilito dal Capitolato Speciale di Appalto, si precisa che:

) la Società potrà emettere le fatture solo se preventivamente autorizzata dal Responsabile del Procedimento - a seguito del positivo accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni effettuate dal Direttore dei Lavori e confermato dal Responsabile stesso - pena il rifiuto della fattura da parte dell'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. L'emissione della regolare esecuzione avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;

) al fine di accelerare l'accertamento la ditta potrà trasmettere un *pro-forma* di fattura al Responsabile del Procedimento al recapito PEC dello stesso;

) le fatture dovranno essere intestate all'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - partita IVA 06909360635 - e riportare, oltre ai dati fiscali obbligatori ai sensi della normativa

vigente, anche i **codici CIG/CUP e il codice IPA YYAVX6** - U.O.C. Gestione patrimonio Edile/Tecnico Impiantistico dell'AOU (ossia il codice univoco dell'Ufficio destinatario di fattura) e inviate al Sistema di Interscambio (SDI);

J il termine di pagamento è pari a 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parete del sopraindicato Ufficio destinatario di fattura.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente mediante accredito in conto corrente bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La ditta intestataria di tali conti dovrà comunicare, con spese a suo carico, gli estremi identificativi di questi ultimi all'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod., esonerando espressamente l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per i pagamenti eseguiti con la predetta modalità.

Le penali saranno applicate mediante corrispondente decurtazione dal primo pagamento utile; l'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'impresa il risarcimento del danno ulteriore.

lett. h) Risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.

Fermi restando i casi di risoluzione previsti dalla legge e ad integrazione delle ipotesi di risoluzione previste in Capitolato, si precisa che:

- a) il contratto si risolverà di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie;
- b) il contratto conterrà apposita clausola con la quale l'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010;
- c) l'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di cui alla successiva lettera m). È in ogni caso fatto comunque salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore. Si precisa, infine, che nel contratto eventualmente stipulato in pendenza di ricorso giurisdizionale, sarà inserita una clausola risolutiva espressa relativa all'ipotesi di annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

lett. i) accesso agli atti.

Per quanto riguarda l'accesso agli atti di gara, al fine di assicurare da un lato un'adeguata tutela degli interessi dei concorrenti e dall'altro il rispetto di quanto disposto dall'art. 53 del D.Lgs. n.50/2016 senza rallentare o aggravare il procedimento, è onere del concorrente che intenda sottrarre singole parti dell'offerta tecnica all'accesso da parte di altri concorrenti allegare all'offerta medesima una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Analogamente, il concorrente che intenda sottrarre al diritto di accesso determinate informazioni contenute nelle giustificazioni o negli ulteriori chiarimenti, dovrà allegare agli stessi una motivata dichiarazione, comprovata con idonea documentazione, relativa all'eventuale esistenza di segreti tecnici o commerciali. Al riguardo, si evidenzia che l'art. 53, comma 5, del decreto legislativo 50/2016, nell'escludere il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione "alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali" – si inserisce nel solco del consolidato orientamento secondo il quale la prescrizione in esso contenuta fa riferimento non già a generiche informazioni riservate, proprie di ciascuna impresa, bensì a veri e propri segreti specifici, come quelli derivanti da brevetti o privative.

In assenza delle suddette dichiarazioni motivate e documentate, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni senza effettuare alcuna comunicazione preventiva al concorrente controinteressato. In presenza di generiche dichiarazioni di riservatezza, prive di congrua motivazione e di documentazione, l'Amministrazione consentirà agli altri concorrenti l'accesso al testo integrale dell'offerta, delle giustificazioni, dandone contestualmente comunicazione, per mera conoscenza, al concorrente controinteressato.

lett. l) - Spese a carico dell'aggiudicatario:

Cedono a carico dell'aggiudicatario l'imposta di registro e imposta di bollo quantificate e comunicate dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 73 comma 4, cedono a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicità per la pubblicazione di bandi ed avvisi sulla GURI.

lett. m) - Obbligo di osservanza del Codice Nazionale di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e del Codice di Comportamento dell'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II e Clausola di risoluzione:

L'appalto è regolato anche dalla Legge 190/2012 e ss.mm.ii., dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, dai Codici di Comportamento Nazionale e dell'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. Il contratto conterrà apposita clausola con la quale il contraente dichiara di avere preso visione e conoscenza dei suddetti atti e di essere consapevole della facoltà per l'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di risolvere il contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di Comportamento Nazionale e dell'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

lett. n) - Obblighi relativi alla verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011

Atteso il tempo consentito dalla normativa vigente per gli accertamenti del Prefetto e per l'adozione del provvedimento finale, qualora il concorrente non inserisca, a titolo collaborativo, la dichiarazione richiesta *ut supra* all'art. 4, si segnala che l'Amministrazione si riserva la facoltà d'inoltrare ai concorrenti, già prima della conclusione dei lavori del Seggio, richiesta di produrre la stessa secondo il facsimile predisposto dal Ministero dell'Interno - Prefettura - U. T. G. di Napoli (scaricabile al seguente link: <http://www.prefettura.it/napoli/contenuti/46521.htm>) resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., da tutti i soggetti di cui all'art. 85 D.Lgs 159/2011(v. nota 2). Nel segnalare che, ai sensi dell'art. 83, commi 1 e 2, D.Lgs 159/2011, le Amministrazioni devono acquisire l'informazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti, si comunica che, in mancanza o incompletezza della documentazione richiesta, non si potrà procedere al corretto inoltro della richiesta di informazione antimafia, con conseguenziale impossibilità della sottoscrizione del contratto per colpa imputabile all'aggiudicataria, che sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione, con incameramento della cauzione e segnalazione all'ANAC

lett. o) sopralluogo

NON si prevede il Sopralluogo obbligatorio assistito per il concorrente.

Pur tuttavia, al fine di consentire al concorrente la formulazione di un'offerta consapevole, è obbligo del Legale Rappresentante (o suo procuratore) della Ditta, pena l'esclusione dalla gara, dichiarare di aver preso visione dei luoghi e di aver effettuato un'attenta ricognizione generale delle aree in cui deve eseguirsi il lavoro in opera, nonché di essere pienamente edotto delle strade di accesso e della logistica nella sua globalità dell'appalto avendo preso conoscenza delle condizioni dei locali, della viabilità di accesso e delle discariche autorizzate eventualmente necessarie. Per informazioni utili all'effettuazione della visita dei luoghi è possibile contattare il Responsabile del Procedimento.

Nel caso di difficoltà di accesso ai luoghi è possibile contattare il seguente nominativo:

- **ing. Pierpaolo Petito**, Tel:081/7462919; Mail: petito@unina.it; Pec:pierpaolopetito.aou@pec.it;

In caso di operatori economici presentati in forma associata, la dichiarazione di sopralluogo dovrà essere resa, pena l'esclusione dalla gara:

- in caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, la dichiarazione di sopralluogo può essere resa da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.;

- in caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete (dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure con organo comune privo dei requisiti di qualificazione) non ancora costituita in RTI**, la dichiarazione di sopralluogo è resa da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può formulare la dichiarazione di sopralluogo singolarmente;
- in caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, la dichiarazione di sopralluogo deve essere resa da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall'operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.
- nel caso di **Avvalimento**, la dichiarazione di sopralluogo dovrà essere resa dal concorrente.

La mancanza della dichiarazione in ordine al sopralluogo effettuato non è causa di esclusione automatica del concorrente, ma il Seggio di Gara accerterà, Attivando il soccorso istruttorio, che il sopralluogo sia stato effettuato. Nel caso in cui venga accertato che il concorrente non ha effettuato il sopralluogo prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sarà disposta l'esclusione automatica dalla gara.

lett. p) subappalto

È ammesso il subappalto, nei limiti di legge, a soggetti in possesso, in relazione alla prestazione subappaltata, dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara, previa autorizzazione dell'Amministrazione. Si precisa che la volontà di subappaltare deve essere manifestata in sede di gara come previsto dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016;

Il concorrente deve indicare le lavorazioni oggetto di subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016.

Si precisa che l'attuale disciplina di partecipazione in tema di subappalto qualificante non prevede alcun obbligo in capo ai concorrenti, in ragione della sospensione, sino al 30 dicembre 2023, dell'operatività dell'art. 105, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (terna subappaltatori, cfr. art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, termine differito dall'art. 13, comma 2, lettera c), legge n. 21 del 2021 e dall'art. 49 della legge n. 108 del 2021) e della successiva abrogazione ad opera della Legge comunitaria 2021 e tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in ogni caso “in sede di presentazione dell'offerta non è obbligatoria per legge l'indicazione nominativa dell'impresa subappaltatrice, neppure in caso di subappalto necessario – ovvero allorché il concorrente non possieda la qualificazione nelle categorie scorporabili”

Subappalto facoltativo: si precisa che la mancanza della dichiarazione relativa al subappalto, nel caso in cui il ricorso a tale istituto sia facoltativo per il concorrente qualificato, comporta l'impossibilità, per lo stesso, ove aggiudicatario, di subappaltare. In caso di irregolarità della dichiarazione, si procederà in soccorso istruttorio.

Subappalto qualificante: nell'ipotesi di subappalto c.d. qualificante, la mancanza della dichiarazione comporterà l'esclusione dalla gara.

Titolare del trattamento è l'AOU "Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II", nella persona del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo email: diraup@unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: Ing. Guglielmo Toscano email: rpd.aou@pec.it

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

I dati raccolti sono trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque, nell'ambito delle attività istituzionali dell'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II. All'interessato competono i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE.

Titolare del trattamento è l'AOU "Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II", nella persona del Direttore Generale, in relazione alle specifiche competenze. Per contattare il Titolare potrà inviarsi una email al seguente indirizzo email: diraup@unina.it; oppure al Responsabile della Protezione dei Dati: Ing. Guglielmo Toscano email: rp.d.aou@pec.it

Le informazioni complete relative al trattamento dei dati personali raccolti, sono riportate sul sito dell'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II: <https://www.policlinico.unina.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/810>

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

Z trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;

Z comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

Z comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;

Z comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Z comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.policlinico.unina.it ed il sito www.unina.it. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.policlinico.unina.it ed il sito www.unina.it, sezione Bandi di gara e contratti.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è l'AOU – Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: rpd.aou@pec.it

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Nota (1): Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo a Sistema una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che la mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore non è causa di esclusione automatica e il concorrente sarà invitato a sanare tale irregolarità entro il termine indicato dall'Amministrazione nella relativa richiesta inviata attraverso il Sistema. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine ivi indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara.

Nota (2): Ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, tale dichiarazione - sottoscritta con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, inserendo a Sistema una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore - deve essere resa dai seguenti soggetti:

Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Pierpaolo Petito
firmato digitalmente

Direttore ff – U.O.C. Gestione Patrimonio
Edile/Tecnico - Impiantistico
ing. Antonio Izzo
firmato digitalmente

A cura di: Ripartizione Edilizia
Università degli Studi di Napoli Federico II
dott.ssa Francesca D'Oriano
sig.ra Elena Cesaro
email : rip.edilizia@unina.it
PEC: rip.edilizia@pec.unina.it